



Falconara Marittima, 4 agosto 2008

## L'impresa familiare e l'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro

Molte aziende iscritte alla CCIAA ed all'Ufficio IVA come "ditta individuale" svolgono la propria attività con le forme e le modalità dell'"impresa familiare" (ex art. 230 bis del Codice Civile).

La normativa vigente nella materia in oggetto esclude le imprese familiari dal regime di applicazione generale delle norme di tutela dei lavoratori (art. 3, comma 12, D.Lgs. 81/2008), chiarendo una norma non ben specificata nell'abrogato D.Lg. 626/1994, ma di fatto già definita dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 212 del 3 maggio 1993, ha confermato il principio che la normativa antinfortunistica e di igiene non può trovare applicazione all'impresa familiare poiché questa è permeata di legami affettivi, onde sarebbe «problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili d'ufficio».

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede però (art. 21, comma 1) che i componenti dell'impresa familiare devono:

1. utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzatura "a norma";
2. indossare idonei dispositivi di protezione individuale (quali calzature di sicurezza, protettori dell'udito, guanti, elmetti, ecc.);
3. essere individuabili tramite tesserino di riconoscimento nel caso in cui compiono opere o servizi in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La mancata osservanza di queste prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro.

Dalla lettura integrata degli artt. 26 e 90 del D.Lgs. 81/2008 emerge anche la necessità di fornire al Committente idonea documentazione che dimostra l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare.

Ciò comporta la necessità di produrre i seguenti documenti:

**Riproduzione vietata**

# Studio Tecnico ZOPPI

Via del Consorzio n. 21 - 60015 FALCONARA M.ma AN  
Tel 335 8071018 - 071 9189272 Fax 071 9162177  
E-mail: carlo.zoppi@studiotecnicozoppi.it www.studiotecnicozoppi.it

Socio **networkaias**  
Socio fondatore **AESTIMA**

- Consulenze tecniche e perizie
- Progettazioni
- Rilievi ambientali/fonometrici/ topografici
- Sicurezza del lavoro
- Stime
- VTA (analisi stabilità alberi)



Formazione di eccellenza 2005  
Formazione di eccellenza 2006  
Formazione di eccellenza 2007

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
  - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  - documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007.
- I punti di cui alle precedenti lettere b), c), d) possono essere oggetto di specifica autocertificazione sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo il fac-simile riportato in allegato.

\* \* \* \* \*

Nel caso in cui l'impresa familiare si avvalga anche del lavoro di personale dipendente, nei confronti di questi lavoratori devono, invece, essere applicate tutte le specifiche disposizioni del D.Lgs. 81/2008, quindi occorrerà effettuare la valutazione di tutti i rischi, la definizione ed attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la designazione delle altre figure previste per legge (medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti alle emergenze, all'antincendio, al primo soccorso).

Pertanto, essendo in presenza di altri lavoratori in organico (oltre i familiari), il titolare dell'azienda, inquadrato come "datore di lavoro" sarà responsabile in prima persona dell'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Carlo Zoppi

**Riproduzione vietata**

2/3

Studio Tecnico ZOPPI di Carlo Zoppi - perito agrario

C.F. ZPP CRL 64D04 A271F Partita IVA 01386570426  
Iscr. Albo Periti Agrari n. 406 - Albo CTU Tribunale di Ancona n. 1200  
domicilio fiscale: Via Serra n. 102 60030 SAN MARCELLO AN

- Consulenze tecniche e perizie
- Progettazioni
- Rilievi ambientali/fonometrici/ topografici
- Sicurezza del lavoro
- Stime
- VTA (analisi stabilità alberi)



Formazione di eccellenza 2005  
Formazione di eccellenza 2006  
Formazione di eccellenza 2007

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_\_)  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante della ditta/società \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

### DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Data .....

In fede

\_\_\_\_\_

Riproduzione vietata

3/3

Studio Tecnico ZOPPI di Carlo Zoppi - perito agrario

C.F. ZPP CRL 64D04 A271F Partita IVA 01386570426  
Iscr. Albo Periti Agrari n. 406 - Albo CTU Tribunale di Ancona n. 1200  
domicilio fiscale: Via Serra n. 102 60030 SAN MARCELLO AN